

# **D'AZEGLIO SERVIZI SRL**

*Consulenza alle imprese*

Bologna, li 5 Febbraio 2019

*AI CLIENTI  
LORO INDIRIZZI*

**CIRCOLARE NR. 7/2019**

**LEGGERE CON ATTENZIONE**

**Oggetto: ESTEROMETRO**

A seguito dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2019 è stato introdotto “**l'esterometro**”, adempimento che consiste nell'obbligo, a carico dei soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, di trasmettere mensilmente per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni, sia rese che ricevute, intercorse con soggetti esteri, che non siano documentate con fatture elettroniche o bollette doganali. Tra i soggetti esteri sono da includere i soggetti residenti nei territori di Livigno e Campione d'Italia.

Sono **obbligati** alla trasmissione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere tutti gli operatori IVA residenti in Italia con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da **soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**. Per evitare l'esterometro si può optare per la fatturazione elettronica delle operazioni attive verso l'estero, rimanendo comunque dovuto l'adempimento per le eventuali fatture di acquisto cartacee ricevute dall'estero.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, l'esterometro va prodotto e inviato solo dai soggetti stabiliti in Italia, ma la comunicazione dovrà comprendere anche le operazioni realizzate nei confronti dei soggetti semplicemente identificati in Italia.

Sul punto, Assonime nella sua circolare 26/2018, ha evidenziato che, non sono considerati come soggetti passivi stabiliti nello Stato:

- i soggetti non residenti direttamente identificati;
- i soggetti non residenti che hanno proceduto con la nomina di un proprio rappresentante fiscale in Italia;
- i soggetti esteri che non hanno partita IVA.

## **Esclusioni dall'obbligo di trasmissione**

Nel caso in cui per le operazioni transfrontaliere si sia in ogni caso proceduto con l'emissione della fattura elettronica oppure sia stata emessa una bolletta doganale, non sussiste l'obbligo di procedere con la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi a tali operazioni, in quanto

tali dati sono già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria. In particolare, i dati delle fatture elettroniche, sono acquisiti dall'Amministrazione Finanziaria tramite Sdl, mentre quelli delle bollette doganali tramite la dichiarazione doganale.

È bene tenere presente, però, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 13/E/2018 che, l'emissione di fatture elettroniche nei confronti di soggetti non residenti direttamente identificati in Italia, è consentita purché sia possibile, su loro richiesta, far avere loro una copia cartacea della fattura.

### **Rapporti con gli elenchi Intrastat**

Con la previsione del nuovo obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, non è stata prevista l'eliminazione dell'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle Dogane degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi, sia resi che ricevuti (INTRASTAT). Pertanto, i summenzionati elenchi dovranno continuare ad essere trasmessi con le modalità finora stabilite anche successivamente al prossimo 1° gennaio.

### ***Esterometro 2019: cos'è e quali operazioni include***

Con l'introduzione della fatturazione elettronica scompare lo "spesometro" ossia la comunicazione generalizzata di tutte le fatture attive e passive. **Il termine per inviare l'ultimo "Spesometro" riferito alle operazioni del secondo semestre 2018 è il 28 febbraio 2019.**

Gli operatori IVA residenti comunicano le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi **effettuate e ricevute** verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni per le quali è stata emessa una **bolletta doganale** (ma quest'ultime possono essere comunicate in via facoltativa) e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Si riepilogano di seguito **le operazioni da includere** della comunicazione "esterometro":

- **fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite Sdl;**
- **fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;**
- **fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c'è una bolletta doganale;**
- **autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;**
- **autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extra UE.**

Nella nuova comunicazione occorre pertanto indicare anche le fatture emesse o ricevute da soggetti esteri non stabiliti ma solo identificati direttamente nel territorio dello Stato oppure con rappresentante fiscale. A tal fine occorre indicare nell'esterometro l'acquisto di merce che si trova in Italia con fattura ricevuta:

- da fornitore comunitario (integrazione della fattura senza Intrastat);

- da fornitore extracomunitario (autofattura).

Allo stesso modo occorre indicare nell'esterometro le fatture emesse per vendita di beni con consegna in Italia nei confronti di un cliente estero identificato in Italia. Tutte le fatture attive e passive che hanno come controparte un soggetto stabilito nel territorio dello Stato, non sono da includere nell'esterometro. È possibile inoltre non comunicare nell'esterometro l'operazione estera per la quale viene emessa fattura elettronica con indicazione, tra i dati anagrafici del cessionario, del Codice Destinatario "XXXXXXX" (esclusivamente per i dati delle fatture emesse).

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento del 30 aprile 2018, i **dati** delle fatture relativi ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia, da trasmettere all'Amministrazione Finanziaria, **devono essere rappresentati in formato strutturato XML**, il medesimo utilizzato per le fatture elettroniche.

**Il file XML da trasmettere, deve essere firmato digitalmente dal responsabile dell'invio**, ossia dal soggetto obbligato o dal suo delegato. In caso di invio tramite upload sull'interfaccia web del servizio "fatture e corrispettivi", deve essere apposto il sigillo elettronico da parte dell'Agenzia delle Entrate.

E' possibile trasmettere i dati con un file compresso (.zip) non firmato se tutti i file xml in esso contenuti sono firmati. Se, invece, i file xml non sono tutti firmati, il file compresso deve essere obbligatoriamente firmato.

### ***Esterometro 2019: informazioni da trasmettere***

Richiamando quanto citato nel richiamato Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30.04.2018, con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono con l'esterometro le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l'operazione;
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l'aliquota IVA applicata e l'imposta, ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

### ***Esterometro 2019: modalità di trasmissione***

La trasmissione del file può avvenire utilizzando:

- un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP;
- un sistema di cooperazione applicativa su internet, con servizio esposto tramite modello web service;

- un sistema di trasmissione per via telematica attraverso il servizio “fatture e corrispettivi”, accessibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Entratel, Fisconline, SPID o CNS registrata ai servizi telematici.

L’invio va effettuato **entro l’ultimo giorno del mese dopo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento emesso, per quanto concerne le fatture attive, oppure a quello della data in cui è ricevuto il documento comprovante l’operazione, per quanto riguarda le operazioni passive.**

Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.

La prima comunicazione mensile delle operazioni di gennaio dovrà essere inviata **entro il 28 febbraio 2019.**

### ***Sanzioni***

Infine, con riferimento alle sanzioni per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, Assonime nella propria circolare 26/2018 precisa che si applicherà una sanzione amministrativa di due euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di mille euro per ciascun trimestre. La sanzione, può essere ridotta alla metà entro il limite massimo di euro cinquecento, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se nel medesimo termine è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Alla presente circolare si allegano le specifiche tecniche dell’esterometro allegate alla circolare del 30.04.2018 come integrata con la circolare del 21.12.2018 disponibile anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Cordiali saluti

D’Azeglio Servizi srl